

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4055

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO, CODIGNOLA, ACHILLI e MORO DINO**

*Presentata l'8 maggio 1967*

### Ordinamento degli Istituti professionali di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare un primo avvio alla sistemazione legale degli istituti professionali, istituzioni scolastiche funzionanti dal 1° ottobre 1950 e ammontanti alla data odierna alla ragguardevole cifra di 502.

Questi istituti, oggi funzionanti in base ad un atto istitutivo emanato in forza dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge n. 739 del 1939, sono sorti e continuano ad esistere in una equivoca situazione di legalità, la quale se non ha impedito la loro istituzione ne limita tuttavia fortemente la resistenza, mancando del tutto al loro fondamento una legge istitutiva aderente e conforme ai principi costituzionali vigenti.

D'altra parte, poiché l'esistenza degli istituti professionali si è rilevata sul piano pratico di straordinaria vitalità tanto che nel giro di poco meno di un ventennio essi sono passati da 0 a 502, si pone oggi una loro compiuta sistemazione o quanto meno — ed è appunto questo lo scopo della presente proposta — una legale data di nascita, lasciando impregiudicata, per più ampi e diversi orientamenti, la problematica generale dell'istruzione professionale. Tale problematica sarà oggetto di più approfondito esame allorché dovrà discutersi il disegno di legge sull'istruzione professionale predisposto dagli organi di Governo.

In questa sede, si ripete, preme mettere in risalto la necessità di dare subito una prima,

elementare costituzione agli Istituti professionali di Stato, per i quali con evidente contraddizione, inammissibile in uno stato di diritto, da una parte si discute della loro legittimità costituzionale e dall'altra si emanano leggi formali che li riguardano direttamente ed indirettamente (confrontare legge 22 novembre 1961, n. 1282; legge 15 febbraio 1963, n. 354; legge del bilancio; legge 21 aprile 1965, n. 449; legge 31 marzo 1966, n. 205).

Per eliminare questo stato di fatto che è invero paradossale si presenta questa legge la quale legalizza sul piano giuridico formale gli Istituti professionali e detta poche e chiare norme per il loro funzionamento nulla innovando sulla situazione attuale e nulla pregiudicando sulle strutture di fondo che si vorranno eventualmente dare in un prosieguo di tempo.

In sostanza, con l'articolato che segue si stabiliscono alcuni basilari principi tendenti a:

- 1) caratterizzare gli Istituti professionali di Stato;
- 2) stabilire la gratuità della loro frequenza;
- 3) indicare i modi di loro istituzione;
- 4) precisare gli oneri a carico degli Enti locali;
- 5) sopprimere formalmente le scuole tecniche e le scuole professionali femminili di fatto non più funzionanti.

Dato il limitato ma imprescindibile scopo della presente proposta, che per altro non crea

nuovi e particolari oneri di bilancio, in quanto gli Istituti esistenti trovano già il loro finanziamento nel bilancio dello Stato, si confida nella sua sollecita approvazione, onde evitare che fin dal prossimo anno scolastico questi Istituti dove operano circa 20.000 insegnanti, 10.000 unità di personale non insegnante e dove sono accolti più di 170.000 alunni, cadano in grave crisi che non potrebbe non

implicare notevoli ripercussioni anche sociali; coinvolgenti comunque oltre 200.000 famiglie.

Non è, infine, neppure da trascurare il fatto che le medesime paventate conclusioni deciderebbero fatalmente anche del personale, alunni e docenti, impegnato negli Istituti professionali legalmente riconosciuti, i quali nel ventennio anzidetto si sono numerosi costituiti accanto agli Istituti professionali di Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli Istituti professionali di Stato sono istituti di istruzione secondaria di 2° grado a carattere speciale aventi lo scopo di preparare i giovani, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, all'esercizio di attività lavorative qualificate nei vari settori della produzione dei beni e dei servizi. Essi si distinguono in vari tipi.

Il corso di studi ha di norma durata biennale o triennale, in relazione all'attività alla quale prepara; al termine dei singoli corsi si consegue un diploma di qualifica la cui validità è stabilita dalla legge.

### ART. 2.

Gli Istituti professionali godono di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono equiparati agli effetti fiscali e agli altri effetti giuridici alle scuole secondarie statali. Essi si distinguono nei seguenti tipi:

- per l'agricoltura;
- per l'industria;
- per il commercio;
- per la industria alberghiera e turistica;
- per le attività marinare;
- per le attività femminili.

L'iscrizione, la frequenza, l'ammissione agli esami e il rilascio dei diplomi di qualifica sono gratuiti.

Particolari forme di assistenza devono essere previste per rendere effettiva la gratuità della frequenza.

### ART. 3.

Gli Istituti professionali statali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'in-

terno e del tesoro e del Dicastero interessato al corrispondente settore di attività economica; nel decreto sono stabiliti il tipo, la sede, le scuole e le sezioni che possono funzionare nell'ambito di esse, l'eventuale convitto annesso, il numero delle cattedre di ruolo del personale insegnante e dei posti di ruolo del personale tecnico-pratico e non insegnante, ivi compreso quello per l'eventuale convitto, le ore di insegnamento teorico e di quello pratico, da affidarsi per incarico, e il contributo annuo dello Stato a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nonché il contributo straordinario pure a carico dello Stato per la copertura delle spese di primo impianto dell'arredamento e delle attrezzature. Con lo stesso decreto istitutivo sono altresì stabilite le norme relative all'amministrazione, alla contabilità ed al patrimonio degli istituti, compreso quanto si riferisce alla utilizzazione dei proventi derivanti dai prodotti delle esercitazioni e dai lavori su commissione, ivi incluse le analisi di laboratorio.

Gli orari, i programmi e le prove di esame di Stato di qualifica sono stabiliti con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore a cui per l'occasione possono essere chiamati dallo stesso Ministro a partecipare con voto consultivo esperti del mondo produttivo e del lavoro. Con la stessa procedura saranno stabilite le norme per l'interscambio degli alunni tra gli Istituti professionali e gli altri tipi di scuola secondaria di 2° grado.

#### ART. 4.

Le disposizioni di legge relative agli oneri a carico delle province, per quanto riguarda la somministrazione e la manutenzione dei locali e della azienda agraria, la fornitura della illuminazione e del riscaldamento e la provvista di acqua per gli Istituti di istruzione tecnica sono estese agli Istituti professionali statali e agli eventuali convitti.

Gli stessi oneri fanno carico ai comuni quando si tratti di scuole coordinate.

Restano consolidati gli oneri assunti dai comuni per gli Istituti già funzionanti.

#### ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di pubblicazione e da tale data le norme relative si applicano anche agli Istituti professionali anteriormente istituiti.

Le scuole tecniche e le scuole professionali femminili di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono soppresse.

ART. 6.

Alla copertura delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e successivi, nonché con le maggiori assegnazioni a favore dei capitoli predetti previste dalla legge 31 ottobre 1966. n. 942.